

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 21 giugno 2007, n. 428.

Istituzione del Monumento Naturale «Gole del Farfa» ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

VISTO inoltre il comma 2 dell'art.7 della sopracitata L.R. 29/97, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, le zone umide, i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale, nonché le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali;

CONSIDERATO che nel Comune di Mompeo, in provincia di Rieti, è presente un'area di interesse naturalistico ed ambientale, denominata "Gole del Farfa" con superficie pari a 64,48 ha;

PRESO ATTO che con codice identificativo n. IT 6020018 il "Fiume Farfa (corso medio-alto)" è inserito nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE già pubblicati dal Ministero dell'Ambiente con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000;

CONSIDERATO che una parte del territorio "Fiume Farfa (corso medio-alto)", già Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, è ricompresa nell'area di cui si propone l'istituzione del Monumento Naturale "Gole del Farfa";

VISTO il "Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, che disciplina le azioni necessarie per la conservazione e la salvaguardia degli habitat;

CONSIDERATO che si evidenziano, all'interno delle "Gole del Farfa", versanti caratterizzati da boschi misti a dominanza di cerro e carpino accompagnati da cenosi a dominanza di leccio nei settori sommitali;

CONSIDERATO che sono presenti estese formazioni aperte a dominanza di *Ampelodesma* (*Ampelodesmos mauritanicus*) assimilabile all'habitat di interesse comunitario "Arbusteti termomediterranei e predesertici" della Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che in prossimità del torrente Farfa sono riscontrabili comunità di vegetazione ripariale caratterizzata da foreste a galleria di salici (*Salix alba*) e pioppi (*Populus alba*), oltre che habitat con ontani (*Alnus glutinosa*) e carpino bianco (*Carpinus betulus*);

CONSIDERATO che l'integrità degli habitat rivela un buono stato di funzionalità dell'ecosistema fluviale della forra, confermato anche dalla presenza sulle sponde fluviali di specie igrofile tipiche degli ambienti umidi, rappresentati da habitat di interesse comunitario quali "praterie di megaforie eutrofiche";

CONSIDERATO che le rupi, naturale proseguimento delle ripide pareti della forra, costituiscono ambiente ideale di nidificazione di specie appartenenti all'avifauna tra cui il falco pellegrino (*Falco peregrinus*), il gufo reale (*Bubo bubo*), la rondine montana (*Ptyonoprogne rupestris*);

CONSIDERATO che è stata rilevata, in prossimità del corso d'acqua la presenza di una ricca biodiversità di specie ornitiche quali la ballerina (*Motacilla sp.*), il picchio verde (*Picus viridis*), il merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*) e anfibi quali la salamandrina dagli occhiali (*Salamandra terdigitata*) e l'ululone ventre giallo (*Bombina variegata*), inserite nella Direttiva 79/409/CEE e nella Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che nell'habitat fluviale sono presenti specie già protette ai sensi della Direttiva 92/43/CEE quali il vairone (*Leuciscus souffia*), il ghiozzo di ruscello (*Padogobius nigricans*) e la trota (*Salmo trutta*), il gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*) e il granchio d'acqua dolce (*Potamon fluviale*);

CONSIDERATO che all'interno dell'area sono presenti specie faunistiche quali l'istrice (*Hystrix cristata*), il tasso (*Meles meles*), la donnola (*Mustela nivalis*) e la volpe (*Vulpes vulpes*);

CONSIDERATO che ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, sono necessarie azioni di conservazione di tutela e di salvaguardia;

CONSIDERATO che nel territorio comunale di Mompeo, ed in particolare nelle aree ricomprese dalla forra, sono stati rinvenuti importanti siti archeologici di epoca romana e medievale tra cui i ruderi del mulino ad acqua noto come "Mola Naro Patrizi" utile alla produzione di olio e farina;

CONSIDERATO che in direzione della confluenza tra il Farfa ed il torrente Montenero si incontrano i resti dell'acquedotto che serviva il mulino, risalente all'epoca medievale oltre che la presenza dell'antico ponte del VI secolo, che collegava gli abitati di Mompeo e Castelnuovo di Farfa;

CONSIDERATO che, con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 27.05.2006, il Comune di Mompeo (Rieti) ha proposto l'istituzione dell'area "Gole del Farfa" quale Monumento Naturale;

RITENUTO opportuno, ai fini della conservazione dell'area "Gole del Farfa" ed in considerazione delle sue caratteristiche, di istituire un Monumento Naturale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 5 giugno 2007;

### DECRETA

1) Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Monumento Naturale "Gole del Farfa" sito nel territorio del Comune di Mompeo, in provincia di Rieti, di estensione pari a 64,48 ha, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

2) All'interno del Monumento Naturale "Gole del Farfa", si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della L.R. n.29/97 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare è vietato:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio ambientale e per la gestione dell'area;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'apertura di cave e discariche.

3) La gestione del Monumento Naturale è affidata al Comune di Mompeo (Rieti) il quale provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della L.R. n. 29/97, e successive modifiche ed integrazioni.

4) L'Ente Gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, li 21 giugno 2007

*Il Presidente*  
MARRAZZO

